

## ART. 1 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

- le autovetture
- gli autobus.

La carta di circolazione dei predetti veicoli è rilasciata in base all'autorizzazione comunale di esercizio.

E' vietato adibire gli autobus da noleggio a servizi diversi da quello cui sono destinati. In particolare a servizi ad itinerari fissi e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

E' vietata la sosta in posteggio da stazionamento su suolo pubblico, salvo apposita autorizzazione comunale nei casi previsti dalla Legge 15.01.92, n. 21.

## ART. 2 – TIPO E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il Comune, attraverso i competenti organi, sentita la Commissione di cui **all'art. 3** e tenute presenti le disposizioni emanate in materia, stabilisce il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibirsi al servizio di noleggio da rimessa con conducente in rapporto alle esigenze locali.

L'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Regione.

## ART. 3 – COMMISSIONE CONSULTIVA

E' costituita una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco e composta altresì dai seguenti membri:

- un rappresentante delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
- il Direttore Generale;
- il Comandante Polizia Municipale;
- il Responsabile Settore Affari Generali, anche con funzioni di Segretario.

In mancanza della designazione del rappresentante delle organizzazioni di categoria, entro il termine all'uopo fissato, la nomina sarà effettuata dal Sindaco.

La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri.

La Commissione dura in carica fino alla nomina della nuova, da effettuarsi entro 45 giorni dall'insediamento del nuovo Sindaco.

## ART. 4 – COMPETENZE E VIGILANZA DEL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la sorveglianza del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta attraverso gli organi della Polizia Municipale.

Gli incaricati della sorveglianza possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio.

#### ART. 5 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è subordinato al rilascio, per ciascun mezzo, di apposita autorizzazione.

L'assegnazione dell'autorizzazione è disposta dal Responsabile del Settore Affari Generali, previa istruttoria, sentita la Commissione di cui **all'art. 3** ed in base alla graduatoria predisposta secondo i successivi **articoli 10 e 11**.

Nell'autorizzazione sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e la caratteristica dell'autoveicolo.

#### ART. 6 – PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogniqualevolta si renda necessario assegnare un'autorizzazione per ampliamento del servizio, per revoca, per decadenza o per cessazione dell'attività del precedente titolare, il Comune ne dà avviso con pubblico manifesto con invito agli interessati a presentare la prescritta domanda.

L'avviso deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande.

#### ART. 7 – REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in competente bollo al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, il numero di codice fiscale, la cittadinanza e la indicazione delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

- 1- capacità finanziaria;
- 2- iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto o all'Albo delle Imprese artigiane;
- 3- residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei comuni della provincia di Bergamo;
- 4- gli estremi di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea, ai sensi dall'art. 6 della Legge 21/92;
- 5- il possesso di adeguato organico di personale per la gestione del servizio;
- 6- disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio, con l'obbligo di comunicare al Comune ogni successiva variazione;

- 7- assenza degli impedimenti soggettivi di cui **all'art. 9** del presente Regolamento
- 8- non aver trasferito, negli ultimi 5 anni, analoga autorizzazione di noleggio con conducente.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1- impegno ad attrezzare, sul territorio comunale, idoneo locale o spazio adibito a rimessa atto a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione , con l'obbligo di comunicare al Comune ogni eventuale successiva variazione;
- 2- impegno a non esplicitare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- 3- di non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione e' tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

#### ART. 8 – ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di autonoleggio con autobus, oltre ai requisiti di cui **all'art. 7**, devono fornire idonea documentazione o dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 4 e seguenti del D.M. 448 del 20.12.1991 e riguardanti:

- A. idoneità morale;
- B. idoneità finanziaria;
- C. idoneità professionale.

##### **A. Idoneità morale**

Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:

- abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
- abbia riportato condanna irrevocabile per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20.02.58, n. 75;
- abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
- risulti sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi precedenti il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale viene meno quando:

- apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- nei casi di cui al primo comma;
- agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di

lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.

Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandata semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società.

Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore od un direttore anche da quest'ultimo.

Il requisito dell'idoneità morale, deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Il possesso del requisito morale è dimostrato mediante apposita documentazione o dichiarazione attestante:

- 1- la posizione presso il Casellario Giudiziale;
- 2- la mancanza di procedure fallimentari, di concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- 3- l'insussistenza di provvedimenti esecutivi di una delle misure previste dall'art. 3 della Legge 27.12.56, n. 1423.

### **B. Idoneità finanziaria**

L'idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

Ai fini dell'accertamento dell'idoneità finanziaria il Comune considera:

- i conti annuali dell'impresa, i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa, i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni, nonché il capitale di esercizio.

In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente si considera prova sufficiente la presentazione di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino, aumentato del 50%, di un autobus nuovo da noleggio di dodici metri.

Il possesso del requisito è dimostrato mediante la presentazione dei documenti di cui ai precedenti commi 2 o 3.

### **C. Idoneità professionale**

Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere l'attestato di idoneità professionale per l'attività di trasporto di impresa operante nel settore dei trasporti di viaggiatori su strada.

Il requisito deve essere posseduto:

- qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla/e persona/e da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La/e persona/e designata/e dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare.
- In tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale, dalla/e persona/e che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

L'attestato di idoneità professionale è rilasciato dall'Ufficio della Motorizzazione Civile del capoluogo di Regione nella cui circoscrizione gli interessati risultano residenti.

Il possesso del requisito di capacità/idoneità professionale è dimostrato mediante esibizione di copia o apposita dichiarazione comprovante il possesso dell'attestato di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. 448/91.

#### ART. 9 – IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autonoleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a. sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del C.P;
- b. sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.56 n. 1423 ; 31.05.65 n. 575 e successive modificazioni; 13.09.72 n. 646; 12.10.82, n. 726;
- c. sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D.16.03.42 n.267;
- d. sia incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda e' stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- e. sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.
- f. sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto;

#### ART. 10 – TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovetture, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per il periodo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente.

Per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio mediante autobus la preferenza spetta a:

- A. titolari di autorizzazioni di noleggio di autobus con conducente che intendono ampliare il parco;
- B. cooperative o consorzi di imprese del settore;
- C. concessionari di pubblico servizio di trasporto di persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto persone.

## ART. 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di autonoleggio deve concludersi entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande quale previsto nel bando.

## ART. 12 – DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione deve presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, sotto pena di decadenza, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 7 e 8, della autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. 773/31 oppure, ai sensi dell'art. 158 del R.D. 635/40, del certificato di cui all'art. 121 del citato T.U.L.P.S., nonché dei titoli preferenziali.

Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alla forma dell'autocertificazione, fatti salvi gli accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale.

## ART. 13 – INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di **decadenza**, di provvedere al ritiro dell'autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

## **Art. 14**

### **Durata e validità dell'autorizzazione**

L'autorizzazione comunale di esercizio e' rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 7-8-9 e 13 ed essere presentata non oltre il 31 dicembre di ogni anno, corredata dall'autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare o certificato di proprietà ed il certificato di assicurazione.

#### **Art. 15** **Trasferimento dell'autorizzazione**

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è disposto dal Responsabile del settore Affari Generali su richiesta del titolare, o persona dallo stesso **designata purchè iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti**, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

1- abbia raggiunto il 60° anno di età;

2- sia titolare di autorizzazione da 5 anni;

3- sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

L'autorizzazione non può essere trasferita in favore di colui che abbia trasferito altra autorizzazione negli ultimi cinque anni.

#### **Art. 16** **Trasferimento dell'autorizzazione in caso di morte del titolare**

In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, che ne faccia domanda entro il termine di novanta giorni dalla data del decesso.

**Il trasferimento, inoltre, potrà essere autorizzato a favore di altra persona designata dagli eredi, in possesso dei requisiti prescritti, entro il termine di due anni dal decesso.**

**Ai sensi dell'art. 18 del D.M. 20.12.91, n. 448, qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva di un gestore munito dell'idoneità professionale, è consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovrà risultare munita del titolo di idoneità professionale conseguito in uno dei modi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.**

**La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente.**

**Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità del dirigente, munito del titolo di idoneità professionale, dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine può essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi.**

**Nei casi di cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo di idoneità professionale, abbia svolto effettivamente funzioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni.**

**Non è ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale, neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio.**

**Art. 17**  
**Disposizioni antimafia**

Il rilascio dell'autorizzazione e' altresì soggetto alla comunicazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.56 n.1423, ovvero provvedimenti indicati nel secondo **e terzo comma dell'art.10 nonche' dagli artt.10 ter e 10 quater della legge 31.05.65 n. 575 e successive modificazioni.**

**Art. 18**  
**Esercizio delle autorizzazioni**

Al titolare dell'autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, e' tuttavia consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato con altro datore di lavoro.

Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa. Parimenti e' consentito avvalersi della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 L. 21/92.

**Art. 19**  
**Responsabilita' del titolare dell'autorizzazione**

Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilita' dell'Amm.ne Comunale che l'ha concessa.

**Art. 20**  
**Sostituzione degli autoveicoli**

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

**Art. 21**  
**Prezzo del servizio**

Il prezzo del servizio é quello che risulta direttamente convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nel rispetto dei criteri fissati dalle norme vigenti e dal Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art.13 L. 21/92.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

**Art. 22**  
**Interruzione del servizio e diritto di pagamento**

Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente ufficio comunale.

In ogni caso il conducente ha l'obbligo di adoperarsi affinché il servizio abbia completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo.

Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, e' tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

## **Art. 23**

### **Visite e verifiche**

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti prima della ammissione in servizio a verifica da parte della commissione di cui all'art. 3.

Il Responsabile del settore affari generali dispone, annualmente e tutte le volte se ne ravvisi la necessità, le verifiche sull'idoneità dei mezzi in servizio tramite la Polizia Municipale.

Le verifiche sono finalizzate ad accertare se il veicolo o i veicoli rispondono alle volute condizioni relativamente al tipo ed alle caratteristiche stabilite dal Comune, escluso ogni accertamento di carattere tecnico.

Ogniqualvolta si ritenga che un veicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenere la carta di circolazione si dovrà provvedere alla segnalazione all'Ufficio Prov.le della Motorizzazione Civile.

Ove, invece l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro il titolare **dell'autorizzazione dovrà provvedere, nel termine che sarà fissato caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione della medesima.**

## **Art. 24**

### **Comportamento in servizio**

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare nell'espletamento del servizio debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

A- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza.

B- segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio di rimessa.

C- presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente articolo 23 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse.

D- curare che il contachilometri funzioni regolarmente.

E- compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

F- visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'Ufficio di Polizia urbana al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1- procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell'ambito di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

2- esercitare servizi e itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

3- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta.

- 4- negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione.
- 5- portare animali propri nell'autoveicolo.
- 6- deviare, di loro iniziativa, dal cammino più' breve per recarsi nel luogo richiesto.
- 7- chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo.
- 8- fermare l'autoveicolo ,interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

**Art. 25**  
**Manutenzione dei veicoli**

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

**Art. 26**  
**Localita' nelle quali e' fatto obbligo di prestare servizio**

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le localita' carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

**Art. 27**  
**Ulteriori prescrizioni di esercizio per i titolari di autorizzazione di autonoleggio con conducente mediante autobus**

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 25 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di autonoleggio conducente mediante autobus e' tenuto ad osservare durante la effettuazione dei singoli viaggi, prescrizioni che prevedono l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione

A- dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;

B- foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la seguente dicitura "per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante:il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di telaio e il numero di targa di bus. Il foglio di viaggio dovra' riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'associazione di categoria e approvata dalla Giunta Regionale. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in azienda per almeno un anno.

C- copia autenticata dell'autorizzazione di autonoleggio.

## **Art. 28 Decadenza dell'autorizzazione**

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

A- per mancato inizio del servizio entro **i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga).**

B- per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione.

**Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. \_\_\_\_\_ del Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini del \_\_\_\_\_ articolo.**

**Per alienazione del mezzo, senza che lo stesso sia stato sostituito nei novanta giorni.**

**Per mancato od ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore ai sei mesi.**

**C- per fallimento del titolare.**

La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 29 Revoca e sospensione dell'autorizzazione**

Revoca

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

A- quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio.

B- se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. **18.**

C- quanto l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide.

D- in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare.

E- quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie.

F- quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente.

G- quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di legge richiamate nell'art.25.

**H- quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi.**

**Art 31 ????????????**

I- quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento.

L- quando il titolare abbia trasferito la propria **residenza o il domicilio in altro Comune** o abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio. **(art 31 ????????????)**

M- quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

### Sospensione

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della Legge Regionale 15.04.95, n. 20, salvo le deroghe previste dall'art. 11 della Legge 15.01.92, n. 21, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio, ai sensi del comma precedente, comporta la **decadenza** dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

L'autorizzazione puo' essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali **non e'** prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del Settore Affari Generali sentita la Commissione di cui all'art.3 del presente Regolamento.

**Il Responsabile del Settore Affari Generali, nel caso di urgenza ha facolta' di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore a 15 giorni.**

### **Art. 30**

#### **Procedura per l'attuazione dei provvedimenti di sospensione,decadenza e revoca dell'autorizzazione**

I provvedimenti di sospensione decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione con avviso notificato appositamente all'interessato,delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

### **Art. 31**

#### **Entrata in vigore del regolamento e cessazione della efficacia di precedenti norme regolamentari del comune**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art.85 del D.P.R.24.07.77 n.616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'albo pretorio. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta la inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune in contrasto con il presente Regolamento.

### **Art. 32**

#### **Modifiche al presente Regolamento**

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento,dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione preventiva della Giunta Regionale ai sensi dell'art.85 D.P.R.n.616 del 24.07.77.

### **Art. 33**

#### **Penalita'**

Senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca delle licenze,le infrazioni al presente Regolamento saranno punite ai sensi dell'art.114 del R.D.8.12.33 n.1740,sempreche' il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di legge o di regolamento alla circolazione stradale.

### **Art. 34**

#### **Controlli**

E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi gli autoveicoli adibiti a servizio da noleggio al controllo dei gas di scarico previsto dalla legge regionale 16.12..91 n.36 con le modalita' prescritte da detta legge regionale n.36/91.